



30 SETTEMBRE 2026

La Corte costituzionale e il dualismo
“mite”. Note a margine di Corte cost.,
sent. n. 71/2026

di Beatrice Sboro

Borsista di ricerca in Diritto amministrativo e pubblico
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

La Corte costituzionale e il dualismo “mite”.

Note a margine di Corte cost., sent. n. 71/2026*

di Beatrice Sboro

Borsista di ricerca in Diritto amministrativo e pubblico

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Abstract [It]: Il contributo esamina la sentenza n. 71/2026 della Corte costituzionale in materia di rapporti tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale. Dopo aver messo in relazione la pronuncia con la giurisprudenza pregressa per evidenziarne alcuni elementi di continuità sostanziale e metodologica, l'analisi si concentra sull'assetto teorico delineato dalla Corte e, in particolare, sul mantenimento di una forma di *dualismo mite* alla base delle relazioni interordinamentali, contestualizzando tale soluzione alla luce della progressiva perdita di centralità dell'art. 11 Cost. nelle argomentazioni della Corte.

Title: The Constitutional Court and “mild” dualism. Remarks on decision no. 71/2026

Abstract [En]: This article examines Constitutional Court decision no. 71/2026 concerning the relationship between the domestic legal system and the European Union. After situating the judgment within the previous case law on the matter to highlight its elements of substantive and methodological continuity, the analysis focuses on the theoretical framework outlined by the Court and, in particular, on the preservation of a form of “mild dualism” underlying inter-order relations, contextualizing this approach in the light of the declining prominence of Art. 11 of the Constitution in the Court's reasoning.

Parole chiave: Doppia pregiudizialità, dualismo, regola *Granital*, sindacato accentrato, integrazione europea

Keywords: Dual preliminary, dualism, *Granital* rule, centralized constitutional review, European integration

Sommario: 1. Premessa. 2. Il superamento della rigida distinzione tra ordinamenti e le sue conseguenze. 3. Un approdo annunciato. 4. La perdurante attualità del “metodo *Granital*” nella ricostruzione dei rapporti tra ordinamenti. 5. La retrocessione dell'art. 11 Cost. e la crescente centralità dell'art. 117, comma 1, Cost.: integrazione dei parametri *versus* fusione degli ordinamenti.

1. Premessa

La sentenza n. 71/2026 della Corte costituzionale, nell'abbandonare definitivamente la logica di rigida separazione che ha a lungo costituito la premessa del suo «cammino comunitario»¹, rappresenta una delle più significative pronunce degli ultimi anni in materia di integrazione europea. Nel dichiarare l'illegittimità del meccanismo della stabilizzazione dei magistrati onorari² per violazione del diritto di agire e difendersi

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ P. BARILE, *Il cammino comunitario della Corte*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1973, p. 2414 ss.

² Il giudice delle leggi ha infatti rilevato che il legislatore avrebbe potuto trovare una soluzione rimediabile ai continui rinnovi degli incarichi della magistratura onoraria che non comportasse *a priori* la totale rinuncia del lavoratore a far valere in giudizio eventuali pretese relative al rapporto pregresso, ma che al contrario riuscisse a contemperare i diritti spettanti ai magistrati onorari aspiranti alla stabilizzazione con eventuali esigenze di bilancio. La materia ha notoriamente dato luogo, negli anni, ad un vastissimo contenzioso dovuto al continuo ricorso, da parte del legislatore, all'apporto dei magistrati onorari per lo smaltimento dell'arretrato a fronte del mancato riconoscimento di diritti e tutele previsti per i

in giudizio ai sensi degli artt. 24 Cost. e 47 CDFUE³, la Corte ha infatti colto l'occasione per esporre una complessiva teoria costituzionale dei rapporti interordinamentali basata sull'integrazione e sull'interdipendenza⁴.

L'intervento del giudice costituzionale si colloca a valle di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia sollecitata nell'ambito dello stesso procedimento principale dal Consiglio di Stato. A seguito del rinvio proposto dal giudice amministrativo, infatti, il giudice europeo si è espressa nella sentenza *Peigli* dichiarando l'incompatibilità tra le tutele europee del lavoro a tempo determinato e la disciplina italiana della stabilizzazione dei magistrati onorari⁵. Preso atto della pronuncia pregiudiziale, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017.

Alla luce dell'approdo del giudice europeo e della procedura di infrazione avviata dalla Commissione, nonché dell'invocazione, da parte del giudice *a quo*, degli artt. 24 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE, la Corte costituzionale ha accolto la questione.

Questa nota sarà divisa in tre parti. La prima sarà di taglio ricostruttivo e ripercorrerà il percorso argomentativo seguito dalla Corte sia dal punto di vista del rapporto tra ordinamenti, sia dal punto di vista procedurale. La seconda cercherà di mettere in relazione la sentenza n. 71/2026 e la giurisprudenza pregressa, per evidenziare alcuni elementi di continuità sia *sostanziale* sia *metodologica*. L'ultima parte, infine, si concentrerà sull'assetto teorico delineato dalla Corte e, in particolare, sul mantenimento di una forma di *dualismo mite* quale presupposto della giurisprudenza in materia di integrazione europea. Si cercherà, in particolare, di contestualizzare tale soluzione alla luce della progressiva perdita di centralità dell'art. 11

magistrati di ruolo. tema del ricorso alla magistratura onoraria per sopperire alle carenze strutturali dell'amministrazione della giustizia era stato già affrontato nel dettaglio con la sentenza n. 41/2021, in cui la Corte aveva dovuto prendere atto dell'illegittimità della pratica pur dovendo fare i conti con gli effetti di una declaratoria d'incostituzionalità che, pertanto, era stata "rinvitata" con una pronuncia di modulazione degli effetti temporali. Sulla questione dei magistrati onorari cfr. R. CALVANO, *Giudici onorari tra art. 106 Cost., diritto UE ed eccezionalità perpetua*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2, 2021, p. 513 ss.; sull'uso della tecnica di modulazione degli effetti in quella pronuncia, cfr. V. ONIDA, *Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o "sospensione" temporanea della norma costituzionale?*, in *Osservatorio AIC*, n. 2, 2021, p. 130 ss.

³ Il meccanismo di stabilizzazione, previsto dall'art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, come sostituito dall'art. 1, comma 629, della l. n. 234/2021, comporta infatti la rinuncia a qualsiasi pretesa connessa al rapporto onorario pregresso. Per un commento alla pronuncia incentrato sui profili della vicenda relativi ai giudici onorari si veda C. PESCE, *Il "commune orizzonte" dei principi europei e costituzionali rende la rinuncia ai diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione incostituzionale*, in *Eurojus*, n. 2, 2026, p. 1 ss.

⁴ Si veda in tal senso O. POLLICINO, *Beyond Granital: Judgment No. 71/2026 of the Italian Constitutional Court and the Emergence of a Constitutional Theory of Interdependence*, in *EU Law Live*, n. 279, 2026, p. 2 ss.

⁵ Corte giust., sesta sez., 27 giugno 2024, C-41/23, *Peigli*, in cui la Corte di giustizia ha stabilito che, qualora la situazione dei magistrati onorari sia comparabile a quella dei magistrati di carriera, l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e la clausola 4 e la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostano sia al mancato riconoscimento alla magistratura onoraria delle indennità connesse ai periodi feriali, nonché alla tutela previdenziale e assicurativa, sia al meccanismo dei continui rinnovi in assenza di sanzioni effettive nei confronti di tale pratica o di una trasformazione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato.

Cost. nelle argomentazioni della Corte, evidenziando come tale fenomeno sia comprensibile dal punto di vista dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, ma non sia sufficiente a giustificare l'abbandono di qualsiasi forma di reciproca autonomia tra sistemi giuridici.

2. Il superamento della rigida distinzione tra ordinamenti e le sue conseguenze

A partire dal menzionato quadro di – ormai ordinaria – commistione tra profili di incompatibilità sia con la Costituzione, sia con il diritto sovranazionale della disciplina della magistratura onoraria, la Corte costituzionale ha compiuto un passo decisivo nella ricostruzione dei rapporti tra ordinamenti, chiarendo esplicitamente l'avvenuto superamento della *netta* separazione tra i due sistemi giuridici. Si legge nella sentenza, invero, che «[l]a visione rigidamente dualistica dei rapporti tra l'ordinamento eurounitario e l'ordinamento nazionale [...] corrispondeva a una fase in cui il diritto dell'Unione aveva un campo di azione circoscritto, sostanzialmente limitato alla realizzazione del mercato comune». Ciò «comportava la netta separazione tra la Costituzione e quel diritto e tra i rispettivi interpreti principali, ossia [la] Corte [costituzionale] e la Corte di giustizia».

L'estensione dell'ambito di applicazione del diritto sovranazionale (che oggi «interseca una parte consistente della materia costituzionale»⁶) ha tuttavia determinato una forte trasformazione del volto dell'Unione europea. Tra i fattori di mutamento più rilevanti, la sentenza in commento valorizza in particolar modo: la qualificazione da parte della Corte di giustizia dei Trattati come «cart[e] costituzional[i] di base» dell'ordinamento sovranazionale⁷; l'interpretazione estensiva delle competenze dell'Unione⁸ (che ha determinato un «depotenziamento del principio di attribuzione»⁹); il crescente “peso” dei diritti fondamentali dello spazio europeo, affermatosi dapprima in via pretoria, e successivamente con la proclamazione della CDFUE¹⁰; il riconoscimento da parte della Corte di giustizia dell'efficacia precettiva dei valori enunciati dall'art. 2 del TUE¹¹.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Corte giust., 23 aprile 1986, causa C-294/83, *Les Verts*.

⁸ Cui deve aggiungersi l'estensione della dottrina degli effetti diretti ben oltre i confini tracciati da *Van Gend en Loos*. Sulla portata della dottrina dell'effetto diretto cfr. D. GALLO, *L'efficacia diretta del diritto dell'Unione europea negli ordinamenti nazionali. Evoluzione di una dottrina ancora controversa*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 163 ss. e, più di recente in relazione al nuovo corso della giurisprudenza costituzionale, ID., *L'effetto diretto e il nodo (di quel che rimane) della dottrina della doppia pregiudizialità*, in *Rivista del contenzioso europeo*, n. 1, 2025, p. 1 ss. Di recente, peraltro, la letteratura è tornata a discutere del tema in occasione del sessantennio dalla pubblicazione della pronuncia: sulle potenzialità ancora inesprese della dottrina *Van Gend en Loos* si veda M.E. GENNUSA, *Van Gend en Loos: un'occasione ancora in parte mancata*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2023, p. 911 ss.

⁹ §7.1.

¹⁰ Per una critica alla distinzione (netta) tra un'«Europa dei mercanti» (pre-CDFUE) e un'«Europa dei diritti» (post-CDFUE) si veda, di recente, R. MASTROIANNI, *Un anno di “tono costituzionale”: alcune riflessioni sulla giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2025, p. 607 ss.

¹¹ Ancora §7.1.

Alla luce di tali mutamenti, pur ricordando che «il criterio di competenza ha un ruolo cruciale nel governare le relazioni tra i due ordinamenti, che restano distinti, visto che l'Unione esercita, in virtù del fondamentale principio di attribuzione (art. 4, paragrafo 1, TUE), solamente le competenze che le sono attribuite dai Trattati», la Corte costituzionale ha riconosciuto che detto principio, ormai, «non dà luogo a paratie stagne capaci di separare il sistema giuridico eurounionale da quello nazionale, perché sovente le rispettive competenze si intrecciano e si sovrappongono»¹². Per questa ragione – è questo il punto centrale della ricostruzione operata dalla Corte – i due sistemi giuridici «non sono più rigidamente separati», bensì «integrati e inter dipendenti, senza alcuna forma di gerarchia»¹³.

È proprio questa peculiare forma di integrazione che ha consentito alla Corte, nella pronuncia in commento, di dichiarare ammissibile la questione sollevata Consiglio di Stato in relazione ad un «parametro integrato» di costituzionalità, vale a dire – come accennato – agli artt. 24 Cost. e 47 CDFUE. Positivizzando gli obblighi sovranazionali come limite alla potestà legislativa statale e regionale, del resto, la stessa Costituzione ha «colloca[to] entro un comune orizzonte la Costituzione stessa e gli “obblighi comunitari”», integrandoli in un unico «blocco di costituzionalità»¹⁴.

A seguito della sentenza n. 269/2017, com'è noto, la gestione processuale delle doppie pregiudiziali ha dato luogo – prima ancora del tema del rapporto tra ordinamenti – ad un ampio dibattito in letteratura, volto a individuare un equilibrio tra rinvio pregiudiziale, non applicazione¹⁵ e sindacato di costituzionalità, specie in relazione alla regola cristallizzata dalla sentenza n. 170/1984 (si è parlato, a proposito degli ultimi

¹² §7.2.

¹³ §7.1.

¹⁴ L'espressione è stata anticipata, prima di essere ripresa dalla Corte costituzionale, da C. CARUSO, *La gerarchia ritrovata. Blocco di costituzionalità e sistema delle fonti nel processo di integrazione europea*, in F. FABRIZZI, G. PICCIRILLI (a cura di), *Fenomenologia della produzione normativa tra Italia e Unione Europea. Studi sulle fonti del diritto*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 193 ss. e, prima ancora, da S. PAJNO, *L'integrazione comunitaria del parametro di costituzionalità*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 42 ss.

¹⁵ Nonostante l'espressione «disapplicazione» sia stata ormai fatta propria anche dalla giurisprudenza costituzionale, essa evoca, a rigore, patologie dell'atto normativo che l'espressione «non applicazione», invece, non postula: per tutti cfr. R. BIN, P. CARETTI, *Profili costituzionali dell'Unione europea. Processo costituente e governance economica*, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 239 ss. Sull'uso della seconda espressione da parte della Corte costituzionale per marcare la distanza dalla ricostruzione monista del giudice europeo cfr. C. PINELLI, *L'approccio generalista del modello di rapporti tra fonti: i trattati sono tutti uguali?*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1, 2018, p. 5.

approdi della giurisprudenza costituzionale in materia, di *Granital reloaded*¹⁶, *revisited*¹⁷, *revisited-revisited*¹⁸, *reversed* o *updated*¹⁹ e, infine, *displaced*²⁰).

Ebbene: ai fattori di trasformazione dell'Unione europea brevemente richiamati la Corte costituzionale ha collegato espressamente, nella pronuncia in commento, la svolta inaugurata dalla sentenza n. 269/2017, che ha consentito la progressiva espansione del sindacato accentrato nelle questioni “doppiamente pregiudiziali”. Se da quell'*obiter* traspariva una netta preferenza per la priorità dell'incidente di costituzionalità, la giurisprudenza immediatamente successiva si è affrettata a chiarire che il monito della Corte non intendeva interferire con il circuito del rinvio pregiudiziale, né imporre ai giudici di rinunciare al proprio potere di non applicazione. È stata la prassi successiva a testimoniare che, in alcuni casi, sono gli stessi giudici a preferire l'annullamento *erga omnes* di norme in violazione del diritto sovranazionale ad opera della Corte costituzionale rispetto alla non applicazione nel caso singolo.

Anche questa volta, pertanto, il giudice costituzionale ha ricordato che, per assicurare l'effettività e il primato del diritto sovranazionale, il sistema è improntato – la frase è ormai una costante nelle sentenze in materia – ad un «concorso di rimedi» giurisdizionali²¹. Il monopolio nella scelta del rimedio più appropriato è affidato al giudice; ciò nonostante, la Corte costituzionale è tornata a ribadire il proprio favore per il giudizio di costituzionalità²² nei casi in cui la questione abbia, come aveva stabilito la sentenza n. 181/2024, un «tono costituzionale»²³ e sia «forier[a] di un impatto sistemico, destinato a dispiegare i suoi effetti ben oltre il caso concreto, oppure qualora occorra effettuare un bilanciamento tra principi di

¹⁶ C. CARUSO, *Granital Reloaded. “La precisazione” nell'integrazione attraverso i conflitti*, in C. CARUSO, F. MEDICO, A. MORRONE (a cura di), *Granital revisited? L'integrazione europea attraverso il diritto giurisprudenziale*, BUP, Bologna, 2020, p. 29 ss.

¹⁷ C. CARUSO, F. MEDICO, A. MORRONE (a cura di), op. cit.

¹⁸ A. CONZUTTI, “*Granital revisited*” revisited? Tendenze espansive nel nuovo cammino europeo della Corte costituzionale, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 1, 2022, p. 44 ss.

¹⁹ P. GAMBATESA, *Reversing or Updating Granital? La nuova “regola 181” nell'ambito dei rapporti interordinamentali (in margine a Corte costituzionale, sentenza n. 181 del 2024)*, in Osservatorio AIC, n. 3, 2025, p. 152 ss.

²⁰ M. DANI, *Granital displaced? Il giudizio sulla legge della regione Calabria sul servizio di noleggio con conducente*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 2025, p. 2495 ss.

²¹ Sulla posizione del giudice comune nella giurisprudenza europea recente (e in particolare, in Corte giust., terza sezione, 12 febbraio 2026, C-56/25 – *Petlichen*) si veda F. FERRARO, *Doppia pregiudizialità: la Corte di giustizia difende e rinnova gli insegnamenti della sentenza Simmenthal*, in *Quaderni AISDUE*, n. 1, 2026, p. 1 ss.

²² Sui cui benefici cfr. M. CARTABIA, E. LAMARQUE, *La giustizia costituzionale europea cento anni dopo (1920-2020)*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2020, p. 807 ss.

²³ L'espressione ha dato luogo ad un acceso dibattito: si vedano, tra i molti, P. FARAGUNA, *Granital, 40 anni dopo, alle prese con il tono costituzionale: “I know one, when I see none”*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2025, p. 157 ss.; C. AMALFITANO, “*Tono costituzionale*”: formalmente conciliante, sostanzialmente preoccupante. Brevi riflessioni a partire dalla sentenza costituzionale n. 31/2025, in *Rivista del contenzioso europeo*, n. 1, 2025, p. 1 ss.; R. MASTROIANNI, *Un anno di “tono costituzionale”*, cit., p. 582 ss.; A. CARDONE, “*Tono costituzionale*» della questione e ‘bypass’ del rinvio pregiudiziale interpretativo: cosa resta di “quello che era rimasto” di Granital?», in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 2024, p. 2087 ss.; F. FERRARO, *La Consulta si affida al “tono costituzionale” per estendere il suo controllo (anche) sulle norme dell'Unione provviste di effetto diretto*, in *Eurojus*, n. 4, 2024, p. 160 ss.; C. GENTILE, *Il “tono costituzionale” nella giurisprudenza della Consulta*, in *Consulta Online*, n. 3, 2025, p. 1639 ss.; L.S. ROSSI, *Il nuovo corso della Corte costituzionale italiana sui rapporti con l'ordinamento dell'Unione europea: è davvero una questione di “tono”?*, in questa *Rivista*, n. 14, 2025, p. IV ss.

carattere costituzionale»²⁴. In tali circostanze – che giustificano l’ammissibilità della questione in punto di rilevanza – sarà la Corte a interpellare eventualmente la Corte di giustizia²⁵, agendo quale «*enforcer*» del diritto europeo.

3. Un approdo annunciato

La continuità della sentenza n. 71/2026 con la giurisprudenza pregressa, com’è agevole osservare, è evidente dal punto di vista *operativo*. A distinguere tale pronuncia è, dunque, l’esplicita presa di posizione sulla relazione intercorrente tra ordinamento interno ed europeo²⁶, su cui vale la pena svolgere una riflessione.

Da un punto di vista sostanziale, le indicazioni provenienti dalle pronunce degli ultimi anni sembrerebbero deporre nel senso che la sentenza n. 71/2026 non segni affatto una cesura effettiva rispetto all’assetto sin qui delineatosi. Al contrario, essa appare l’esito di un percorso tracciato già da tempo: un approdo, per così dire, annunciato.

Da tempo, invero, il linguaggio caro alla tradizionale separazione tra ordinamenti è sfumato nella giurisprudenza costituzionale. Basta guardare, per accorgersene, alle pronunce che, a partire dalla sentenza n. 269/2017, hanno progressivamente puntualizzato la posizione del giudice costituzionale per accorgersene. Quest’ultima pronuncia presentava una *ratio* ispiratrice nota, legata al rischio di elusione del sindacato accentrato per via dell’effetto «*spill-over*» della CDFUE²⁷, vale a dire della dilatazione dello spazio riservato alla non applicazione del diritto nazionale in contrasto con la Carta europea dei diritti²⁸. Ciò nonostante, quell’*obiter* conteneva già i semi di una giurisprudenza destinata a incorporare progressivamente elementi sempre più marcati di integrazione. Anzitutto, il riconoscimento dell’«impronta tipicamente costituzionale» della materia dei diritti mostrava con chiarezza, sin da allora, la volontà del giudice costituzionale di adeguare la propria giurisprudenza alle trasformazioni intervenute

²⁴ Tali questioni mostrano infatti come, nel mutato contesto interordinamentale, vadano tenute in considerazione esigenze di certezza del diritto che impediscono di ridurre la questione dell’integrazione ad una questione di efficacia del diritto europeo e di rispetto della dottrina degli effetti diretti: sul punto si veda S. LEONE, *Della certezza del diritto, e di altri beni di rilievo costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 2024, p. 2723 ss.

²⁵ Si tratta di uno dei dati che testimoniano un complessivo cammino di ri-accentramento della Corte costituzionale, ripercorso in D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, BUP, Bologna, 2020, p. 184 ss.

²⁶ Considera la 71/2026 una «decision[e] che segn[a] una stagione» P. DE PASCALE, *La sentenza 71/2026 della Consulta e lo spazio costituzionale europeo*, in questa *Rivista*, n. 16, 2026, p. IV.

²⁷ La nota espressione è di A. BARBERA, *La Carta dei diritti: per un dialogo tra la Corte italiana e la Corte di giustizia*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2017, p. 1 ss., ora anche in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2018, p. 153 ss.

²⁸ Sulle problematiche emerse in relazione agli effetti diretti della CDFUE, cfr. M. CARTABIA, *Convergenze e divergenze nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2017, p. 1 ss.; ID., *Considerazioni sulla posizione del giudice comune di fronte a casi di «doppia pregiudizialità», comunitaria e costituzionale*, in *Foro italiano*, n. 5, 1997, p. 222 ss.

nello spazio giuridico europeo²⁹. In secondo luogo, la gestione processuale della doppia pregiudizialità proposta dalla sentenza n. 269/2017, se guardata in controluce, rivelava già l'intento della Corte costituzionale (non già di ostacolare, bensì) di partecipare attivamente al processo di progressiva armonizzazione dei sistemi giuridici attraverso il diritto³⁰.

L'inclusione di elementi di integrazione nella giurisprudenza della Corte è poi proseguita, com'è noto, estendendo la logica dell'accentramento – a partire dalla sentenza n. 20/2019 – a tutte le fonti di diritto derivato dell'Unione: l'invocazione, da parte del giudice *a quo*, di norme sovranazionali connesse con la materia costituzionale ha determinato, nell'ottica della Corte, una crescente incidenza del diritto europeo nel sindacato di costituzionalità, anche in materie non armonizzate³¹. Ciò ha imposto di adottare una «prospettiva di effettività e di integrazione delle garanzie»³² che ha spinto il giudice delle leggi a operare una *saldatura* dei principi costituzionali ed europei rilevanti nelle questioni che intercettano, anche solo incidentalmente, l'ambito di applicazione del diritto sovranazionale.

Parallelamente, e per completare questo quadro, la Corte ha ufficializzato il nuovo assetto emergente fornendo ai giudici nazionali alcune coordinate volte a consentire la concreta operatività del «concorso di rimedi». Anzitutto, essa ha dichiarato ammissibili anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione a leggi contrarie al diritto dell'Unione direttamente efficace e integralmente riprodotte da regolamenti regionali, facendo contestualmente salva la possibilità per il giudice di non applicare questi ultimi per garantire un rimedio tempestivo ai cittadini che abbiano subito un pregiudizio per effetto della

²⁹ Sulla doppia pregiudizialità in materia di diritti si vedano, *ex multis*,

³⁰ Di recente si veda in tal senso F. VIGANÒ, *Il ruolo della Corte costituzionale come giudice europeo*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2026, p. 144.

³¹ *Ex multis*, sentenze nn. 20/2019, 63/2019, 112/2019, 11/2020, 44/2020, 84/2021, 54/2022, 137/2022, 263/2022, 15/2024, 29/2024, 181/2024, 210/2024, 1/2025, 7/2025, 31/2025, 1/2026. Fa eccezione la sentenza n. 67/2022, in cui la Corte aveva dichiarato inammissibile una questione sollevata dalla Corte di cassazione. Quest'ultima, da un lato, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la non applicazione del diritto nazionale in materia di assegni familiari, la cui disciplina era già stata ritenuta, nel corso del medesimo giudizio, incompatibile con il diritto europeo dalla Corte di giustizia; dall'altro, aveva valorizzato la discrezionalità del legislatore nella scelta dei rimedi volti a rimuovere gli effetti discriminatori di una disciplina contraria al principio di parità di trattamento per giustificare l'impossibilità di procedere alla non applicazione. Sotto il primo profilo, la Corte costituzionale aveva chiarito che «il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall'art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo [...] ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate»; e poiché, «diversamente da quanto [aveva] assu[nto] la Corte di cassazione», alle norme sovranazionali invocate dal collegio rimettente doveva riconoscersi effetto diretto, la questione sollevata risultava priva del requisito della rilevanza. Sotto il secondo profilo, invece, la Corte costituzionale aveva escluso che la discrezionalità del legislatore potesse impedire l'intervento del giudice: nonostante, infatti, «il legislatore [possa] scegliere le modalità con cui eliminare l'accertata discriminazione anche per il passato», «il compito della rimozione degli effetti discriminatori già verificatisi rimane affidato al giudice». Su tale pronuncia si vedano le opposte opinioni di A. RUGGERI, *Alla Cassazione restia a far luogo all'applicazione diretta del diritto eurounitario la Consulta replica alimentando il secondo "dialogo" tra le Corti*, in *Consulta Online*, n. 2, 2022, p. 252 ss. e S. CATALANO, *Quando la forma prevale sulla sostanza. Note critiche alla sentenza n. 67 del 2022 della Corte costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, n. 3, 2022, p. 189 ss.

³² Così la sentenza n. 181/2024.

condotta dell'amministrazione regionale³³. In secondo luogo, il giudice costituzionale ha giustificato l'ammissibilità, in punto di rilevanza, delle questioni «di impatto sistemico» e dal «tono costituzionale» sollevate invocando a parametro norme di diritto europeo direttamente efficaci adducendo il proprio proclamato ruolo di (miglior) garante (rispetto ai giudici comuni) dell'effettività del diritto sovranazionale³⁴.

Questi ultimi approdi hanno rappresentato il tassello conclusivo di un percorso di allontanamento da una logica rigidamente dualista che, come si vede, era avviato da tempo. Per questa ragione, l'affermazione dell'avvenuto superamento della rigida distinzione tra ordinamenti contenuta nella sentenza n. 71/2026 rende manifesto un cambio di orientamento ormai giunto, a ben vedere, a una piena maturazione nella giurisprudenza costituzionale.

4. La perdurante attualità del “metodo *Granital*” nella ricostruzione dei rapporti tra ordinamenti

La continuità con le pronunce degli ultimi anni, ad ogni modo, non riguarda soltanto l'esito argomentativo della sentenza n. 71/2026. Al contrario, quest'ultima sembrerebbe collocarsi nel solco della giurisprudenza costituzionale pregressa – nei limiti che verranno precisati – anche da un punto di vista *metodologico*. Pur prendendo atto della profonda trasformazione dell'Unione, infatti, la pronuncia in commento sembrerebbe ricorrere ancora una volta a quello che potrebbe definirsi il “metodo *Granital*”, da intendersi quale ricostruzione autonoma delle relazioni interordinamentali da parte della Corte costituzionale per conciliare le esigenze del diritto sovranazionale con gli elementi costitutivi dell'identità costituzionale italiana.

Granital rappresentava invero una «struttura euclidea»³⁵ in grado di regolare i rapporti tra ordinamenti tenendo conto, da un lato, dei postulati del fondamento costituzionale dell'integrazione europea, individuato a partire dalla sentenza *Frontini* nell'art. 11 Cost.³⁶, e dall'altro, di una giurisprudenza europea

³³ Così la sentenza n. 15/2024, pronunciata dopo aver riunito due giudizi relativi i) ad una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine, avente ad oggetto l'art. 29 della l.r. n. 1/2016 in materia di politiche abitative e ii) ad un conflitto di attribuzione tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Tribunale di Udine, che aveva ordinato alla prima, nell'ambito di un giudizio antidiscriminatorio, la modifica di un regolamento in materia di edilizia residenziale pubblica. In detta sentenza, la Corte costituzionale ha stabilito che il giudice *non* possa ordinare la rimozione dal regolamento delle disposizioni discriminatorie senza prima sollevare questione di legittimità costituzionale laddove «la discriminazione compiuta dalla pubblica amministrazione trovi origine nella legge», vale a dire quando le disposizioni regolamentari discriminatorie siano interamente riprodotte della norma di legge. Agendo diversamente, infatti, il giudice «ordinerebbe alla pubblica amministrazione di adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa». Sulla decisione si veda, per tutti, A. CARDONE, *La supremazia del diritto UE nella tutela antidiscriminatoria tra compressione dell'autonomia regionale e rivisitazioni della «regola Granital»* (nota a Corte cost. 12 febbraio 2024, n. 15), in *Le Regioni*, n. 6, 2024, p. 1049 ss.

³⁴ Ancora la sentenza n. 181/2024.

³⁵ Così A. MORRONE, *Oltre Granital: divisione o fusione degli orizzonti di senso?*, in C. CARUSO, F. MEDICO, A. MORRONE (a cura di), *Granital revisited?*, cit., p. 215.

³⁶ Colloca sulla scia di una decisione politica già presa da tempo la giurisprudenza costituzionale che ha individuato nell'art. 11 Cost. il fondamento dell'integrazione europea N. LUPO, *Le “clausole europee” degli artt. 11 e 117, primo comma,*

in espansione³⁷. La Corte di giustizia, infatti, aveva sostenuto sin da *Van Gend en Loos* che dalla «limitazione definitiva» di «poteri sovrani» era nato un ordinamento «integrato» in (e gerarchicamente sovraordinato a) quello degli Stati membri; da tale elaborazione teorica discendevano il principio del primato del diritto comunitario e, di conseguenza, l'obbligo dei giudici di non applicare il diritto nazionale – di qualunque rango – con esso confliggente.

Il “metodo *Granital*” consistette, allora, nell'impiegare le limitazioni di sovranità consentite dall'art. 11 Cost. e il riparto di competenze legislative tra Comunità europea e Stati membri per giungere, *sul piano operativo*, a giustificare il potere di disapplicazione dei giudici comuni (come stabilito in *Simmenthal*), pur approdando, *sul piano teorico*, ad una ricostruzione del rapporto tra ordinamenti che non si adagiasse sul monismo dalla Corte di giustizia³⁸.

L'evoluzione del processo di integrazione ha portato al verificarsi di una situazione fattuale non dissimile da quella con cui la Corte era stata chiamata a confrontarsi prima di elaborare la soluzione *Granital*. L'espansione del diritto sovranazionale, sia attraverso la produzione normativa sia attraverso la giurisprudenza europea, ha infatti prodotto un intreccio di competenze che, come si diceva, tocca spesso la materia costituzionale. Sicché, (continuare a) delegare tutti i conflitti tra diritto interno e sovranazionale al giudice comune avrebbe significato, per la Corte costituzionale, auto-escludersi dal circuito – ormai dai contorni indefiniti – dell'armonizzazione tra ordinamenti. Si è posta così, per il giudice delle leggi, l'esigenza di rispettare tutti gli approdi della giurisprudenza europea senza sconfessare, da un lato, uno degli architravi dell'ordinamento costituzionale (il sindacato accentrato sulle violazioni della Costituzione), e dall'altro la sua stessa giurisprudenza recente, che a poco a poco ha fatto propri sempre più elementi di integrazione.

Per tenere insieme tutte queste esigenze, la Corte è approdata ad una *nuova* ricostruzione teorica, che tuttavia neppure questa volta si adagia su quella del giudice europeo, ponendosi – almeno in questo senso – in rapporto di continuità con il “metodo *Granital*” descritto. L'abbandono di un approccio basato sulla netta separazione tra ordinamenti, a favore di una prospettiva di *integrazione* e *interdipendenza* – ma «senza alcuna forma di gerarchia» – consente infatti di *governare la crisi del criterio di competenza* conseguendo due distinti vantaggi. Anzitutto, tale visione preserva la centralità del sindacato di costituzionalità

Cost. alla luce della sentenza n. 125 del 2025 della Corte costituzionale, in *Amministrazione in cammino*, n. 1, 2026, p. 4 ss. Più in dettaglio sui lavori della Costituente in merito all'apertura europea si veda altresì M. CARTABIA, L. CHIEFFI, *Art. 11*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, p. 263 ss.

³⁷ Sulle ragioni di tale giurisprudenza, si veda il lavoro di T. PAVONE, *The Ghostwriters: Lawyers and the Politics Behind the Judicial Construction of Europe*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

³⁸ Sulla funzionalità, da questo punto di vista, di *Granital* cfr. le parole del suo estensore A. LA PERGOLA, *Il giudice costituzionale italiano di fronte al primato e all'effetto diretto nel diritto comunitario: note su un incontro di studio*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 4, 2003, p. 2441. Sul pensiero dell'A. cfr. di recente S. SCIARRA, *Antonio La Pergola e l'Europa del diritto: a partire dalla sentenza “Granital”*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1, 2025, p. 213 ss.

nell'ordinamento italiano, allontanando quel rischio di elusione quando si tratta di compiere operazioni di bilanciamento particolarmente delicate (del resto, è la stessa sentenza n. 71/2026 a ricordare che «la Corte di giustizia opera secondo sistematizzazioni dogmatiche non sempre coincidenti con quelle in uso nei singoli Stati membri»³⁹). In secondo luogo, la ricostruzione operata dalla sentenza in commento agevola l'armonizzazione del tessuto normativo statale ed europeo, assicurando l'attuazione delle decisioni di Lussemburgo senza rinunciare – ove necessario – a operazioni di *moral suasion* attraverso il dialogo diretto con la Corte di giustizia⁴⁰.

5. La retrocessione dell'art. 11 Cost. e la crescente centralità dell'art. 117, comma 1, Cost.: integrazione dei parametri *versus* fusione degli ordinamenti

La nozione di integrazione e interdipendenza elaborata dalla sentenza n. 71/2026, in definitiva, attenua la tradizionale separazione netta tra ordinamenti. Il punto è, però, che tale approdo non sembrerebbe dissolvere interamente – nei limiti di cui si dirà in queste righe – la logica dualista. Com'è stato fatto notare dai primi commentatori della pronuncia, d'altro canto, la ricostruzione teorica basata sull'interdipendenza non scioglie alcuni nodi problematici delle relazioni interordinamentali⁴¹.

Sul punto si tornerà in chiusura; basti, per il momento, tenerlo a mente per considerare che, se non è possibile per la Corte costituzionale aderire a vere e proprie forme di monismo, vale la pena dedicare qualche riflessione ad una questione ulteriore: la *retrocessione* dell'art. 11 Cost. nella giurisprudenza costituzionale in materia di rapporti tra ordinamenti, *nonostante* la descritta impossibilità di sconfessare del tutto l'approccio dualista (nella sua versione “rivisitata”). Da tempo, invero, la dottrina ha notato un processo di lenta riduzione, sia nelle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, sia nelle pronunce di quest'ultima, dei richiami all'art. 11 Cost. come fondamento costituzionale dell'integrazione europea. Resta vero che, molto spesso, le argomentazioni della Corte, laddove impernate sull'art. 117, comma 1, Cost., dipendono da come il giudice *a quo* sceglie di prospettare la questione. Ciò nonostante, il fenomeno è stato oggetto di diverse critiche, appuntatesi principalmente sul fatto che fondare questa stagione della giurisprudenza costituzionale sul solo art. 117, comma 1, Cost. rischi di declassare i Trattati dell'Unione a una fonte interposta equiparabile a qualsiasi altro accordo internazionale⁴².

³⁹ §7.3.

⁴⁰ Sul punto si veda F. SAITTO, *Giurisprudenza costituzionale e protezione dei diritti fondamentali in Europa. I sistemi accentrati di fronte alle sfide della legalità costituzionale europea*, FrancoAngeli, Milano, 2024, p. 303.

⁴¹ In particolare quelli relativi ai possibili momenti di «*genuine conflict*» che potrebbero astrattamente verificarsi in tale contesto di integrazione, che hanno portato la Corte a mantenere fermi gli strumenti di garanzia dell'autonomia costituzionale nazionale (vale a dire, la teoria dei controlimiti): si veda in tal senso O. POLLICINO, *Beyond Granital*, cit., p. 11.

⁴² Insiste sul punto R. MASTROIANNI, *La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti, ovvero la scomparsa dell'articolo 11 della Costituzione*, in *Eurojus*, n. 1, 2025, p. 20 ss. e ID., *Un anno di “tono costituzionale”*, cit., p. 609, in cui l'A. sottolinea «l'indispensabilità del riferimento all'art. 11 della Costituzione, la cui esplicita o implicita

La sentenza n. 71/2026 si esprime sul tema chiarendo che, se l'art. 11 Cost. «ha consentito di dare un fondamento costituzionale ai principi del primato e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione, veri architravi del suo ordinamento giuridico», è stata la riforma dell'art. 117 Cost. a «rafforza[re] la copertura costituzionale di detti principi» e a «giustifica[re] anche, in alcune situazioni, l'integrazione delle disposizioni della Costituzione con quelle del diritto dell'Unione in [...] un unico "blocco di costituzionalità"»⁴³.

Sembra, pertanto, che l'art. 117, comma 1, Cost. abbia assunto un ruolo sempre più centrale nella gestione processuale dei rapporti tra diritto nazionale e sovranazionale, lasciando all'art. 11 Cost. il ruolo di disposizione costituzionale evocata soprattutto per ricostruire le origini del processo di integrazione⁴⁴. Se da un lato, infatti, soltanto l'art. 11 Cost. consente la non applicazione del diritto nazionale incompatibile con norme europee direttamente efficaci, dall'altro l'ammissibilità del sindacato accentrato a fronte di tali violazioni fa sì che l'art. 117, comma 1, Cost. assorba, *sul piano operativo*, la funzione tradizionalmente svolta dall'art. 11 Cost.

Ciò premesso, l'arretramento di quest'ultima disposizione dalle argomentazioni della Corte costituzionale non sorprende. Anch'esso, infatti – proprio come la giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n. 269/2017 – sembrerebbe trovare un fondamento nella crisi del criterio di competenza, cui del resto in questo campo parrebbe aver contribuito – paradossalmente – la stessa Corte costituzionale. Nello sforzo dimostrato nell'ultimo decennio per favorire l'armonizzazione dei sistemi giuridici statale e sovranazionale, il giudice delle leggi ha probabilmente sfumato ulteriormente i confini già mobili dell'ambito di applicazione del diritto europeo. Ciò non solo (e non tanto) per via dell'abbandono del rigido schema *Granital*, quanto piuttosto per via della progressiva estensione del criterio, pur sempre formale, che sembrava affacciarsi nella sentenza n. 269/2017⁴⁵. In quella pronuncia, infatti, l'ammissibilità

sottovalutazione [...] porta quasi inevitabilmente ad equiparare i Trattati europei a qualsiasi altro trattato internazionale che, a partire dalla riforma del Titolo V, è diventato una fonte "intermedia" nel sistema delle fonti». In senso analogo cfr. altresì N. LUPO, *Le "clausole europee" degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.*, cit., p. 13 e C. PINELLI, *Corte costituzionale: scompare l'art. 11 Cost. quale "sicuro fondamento" del rapporto tra ordinamento nazionale e diritto dell'Unione europea*, in *Rivista del contenzioso europeo*, n. 1, 2025, p. 3 ss. Non di meno, altri autori hanno ipotizzato che il mancato richiamo all'art. 11 Cost. possa essere dovuto al fatto che l'originaria base costituzionale dell'integrazione europea rappresenti ormai un dato «acclarato»: così A. RUGGERI, *Il giudice costituzionale fa il punto in tema di doppia pregiudizialità ma lascia senza risposta alcuni annosi e spinosi interrogativi (a prima lettura di Corte cost. n. 71 del 2026)*, in *Consulta Online*, n. 1, 2026, p. 614 ss.

⁴³ §7.1. della sentenza in commento.

⁴⁴ Nonostante i suoi limiti «genetici», su cui R. BIN, *La sentenza La Pergola, tra assetto politico e paradigma giuridico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 2024, p. 6261; G. SILVESTRI, *Dal coordinamento all'integrazione: con passo lento, ma continuo, la Corte costituzionale supera vecchie barriere*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 2024, p. 2846 ss.; J.H.H. WEILER, *L'Unione e gli Stati membri: competenze e sovranità*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2000, p. 9 ss.; M. CARTABIA, *Principi inviolabili e integrazione europea*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 131 ss.

⁴⁵ Aveva tuttavia correttamente individuato un criterio assiologico-sostanziale, e non già formale, nella sentenza n. 269/2017 A. RUGGERI, *Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017)*, in *Diritti comparati*, n. 3, 2017, p. 239 ss.

(e l'auspicata priorità) del sindacato accentrato veniva ancorata ai casi di *sovrapposizione* tra le tutele approntate dalla Costituzione e dalla CDFUE al medesimo diritto. La giurisprudenza successiva, invece, ha ampliato l'operatività di questa regola per fondare l'ammissibilità delle questioni doppiamente pregiudiziali su un criterio integralmente *sostanziale*, da verificare di volta in volta, valorizzando – più che il dato formale della coincidenza tra parametri – il rilievo costituzionale del diritto sovranazionale – di qualsiasi rango – rilevante, anche solo incidentalmente, nella questione di costituzionalità.

Ne è derivato l'utilizzo parametrico di un «blocco di costituzionalità» sempre più stratificato, non limitato ai Trattati, alla CDFUE e alla Costituzione, bensì estendibile a *tutto* il materiale normativo sovranazionale in grado di interagire con la materia costituzionale. Le «fonti superprimarie» che compongono tale blocco, in ragione della loro «sovraordinazione formale», da un lato, e della «superiorità materiale dei loro contenuti», dall'altro⁴⁶, permette di ordinare il rapporto tra fonti interne e fonti *formalmente e materialmente* costituzionali (nazionali ed europee) attraverso il ricorso al criterio gerarchico (anziché al solo criterio di competenza), giustificando il giudizio di invalidità della Corte costituzionale⁴⁷. Non solo. Restando rigorosamente ancorati alla logica *Granital*, potrebbe ben ammettersi l'esistenza, nell'ordinamento interno, di una significativa parte di materiale normativo *valido*, ma *inefficace* perché contrario al diritto sovranazionale dotato di efficacia diretta. La *saldatura* del parametro costituzionale interno con il materiale costituzionale europeo, invece, ha reso la permanenza nell'ordinamento di norme incompatibili con il diritto sovranazionale sempre meno tollerabile⁴⁸. Il motivo, per la Corte costituzionale, è – ed è questo il punto – tutto imperniato sull'art. 117, comma 1, Cost.: in caso di violazione del diritto europeo, «l'aspetto essenziale [della questione] è che la legge non ha osservato un "obbligo comunitario" ed è, per questa ragione, costituzionalmente illegittima [...] sia se il contrasto riguarda la Carta dei diritti fondamentali, sia se il conflitto riguarda un'altra normativa del diritto dell'Unione»⁴⁹.

Si spiega, così, il fenomeno di riduzione dei riferimenti all'art. 11 Cost. nel discorso sull'integrazione europea nella giurisprudenza costituzionale.

Non di meno, comprendere fino in fondo la ricostruzione teorica dei rapporti tra ordinamenti elaborata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 71/2026 richiede di tenere a mente la distinta funzione svolta,

⁴⁶ C. CARUSO, *Blocco di costituzionalità, integrazione dei parametri e processo federale europeo*, in A. ARCURI, A. MORRONE (a cura di), *La forma delle fonti, la sostanza dei diritti. È possibile una "teoria delle fonti" nella pluralità delle "carte dei diritti"?*, BUP, Bologna, 2026, p. 92.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ In termini simili, si veda A. CHIAPPETTA, «Sarà il giudice a scegliere il rimedio più appropriato»: l'inciso definitivo della Corte costituzionale tra sindacato accentrato di costituzionalità e meccanismo diffuso di attuazione del diritto UE, in *Federalismi.it*, n. 4, 2025, p. 68.

⁴⁹ Sentenza n. 181/2024. Sul punto cfr. N. ZANON, *Il ruolo della Corte costituzionale nella difesa del principio di uguaglianza e degli obblighi europei ex art. 117, primo comma, Cost.*, in questa *Rivista*, n. 30, 2024, p. V ss.

sul piano costituzionale, dagli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., nonostante la loro «lettura congiunta»⁵⁰ proposta dalla sentenza in commento⁵¹.

Mentre il primo, infatti, disciplina il *rapporto tra ordinamenti*, gettando le basi teoriche per giustificare il principio del primato e dell'effetto diretto (e dunque i capisaldi del processo di integrazione), il secondo si limita a collocare nello stesso «orizzonte»⁵² la Costituzione e gli obblighi derivanti dall'ordinamento sovranazionale. Il primo offre legittimazione *a monte* all'evoluzione del progetto europeo; il secondo è, invece, (solo) strumentale alla *fusione dei parametri* nazionali ed europei alla stregua dei quali valutare la legittimità del diritto interno⁵³ (come osservato in letteratura, del resto, il discorso sulla doppia pregiudizialità evoca questioni operative, come il «concorso di rimedi», che invece celano una pura «duplicazione del parametro»⁵⁴ utilizzato nel giudizio di costituzionalità). In questo senso, l'art. 11 Cost. rappresenta (ancora) la *principale* norma sul rapporto tra ordinamenti: regolando le condizioni di legittimità delle auto-limitazioni di sovranità, esso *precede* – da un punto di vista logico – il vincolo alla potestà legislativa statale e regionale imposto dall'art. 117, comma 1, Cost. (perché detto vincolo opera *in tanto in quanto* l'Unione europea rispetti le condizioni dettate dal primo).

Quanto precede consente di comprendere perché, come si accennava in apertura di questo paragrafo, neppure l'uso parametrico del «blocco di costituzionalità» appaia sufficiente a far tramontare *definitivamente* qualsiasi forma di dualismo. Altro, infatti, è l'integrazione del materiale costituzionale, che può costituire le premesse di un sistema sempre più integrato sul lungo periodo; altro, invece, è la fusione tra ordinamenti.

Non è un caso se nella pronuncia in commento la Corte costituzionale non sia giunta a negare in radice che una qualche forma di *distinzione* tra i due sistemi esista ancora, ma si sia limitata a riconoscere che il riparto di competenze non sia più tracciabile con una linea netta. Se la logica dualista pura – così come, del resto, la visione monista di ispirazione kelseniana – non è mai stata sufficiente a descrivere il processo di integrazione⁵⁵, un suo completo abbandono avrebbe delle implicazioni di non poco conto: il riconoscimento, alla luce del primato, della natura originaria dell'Unione europea e della sua posizione

⁵⁰ Come definita in P. DE PASCALE, *La sentenza 71/2026 della Consulta e lo spazio costituzionale europeo*, cit., p. VII.

⁵¹ Lettura proposta anche in una delle pronunce più recenti in materia (sentenza n. 24/2025), secondo cui quando viene invocato, nell'ordinanza di rimessione, l'art. 117, comma 1, Cost., viene comunque in rilievo, seppur «implicitamente», anche l'art. 11 Cost.

⁵² Anche questa espressione, ripresa dalla Corte, è di C. CARUSO, *La gerarchia ritrovata*, cit., p. 193 ss.

⁵³ Sulla «capacità parametrica» del diritto sovranazionale A. MORELLI, *La capacità parametrica del diritto dell'Unione europea privo di efficacia diretta nel giudizio di legittimità costituzionale*, in questa *Rivista*, n. 1, 2017, p. 1 ss.

⁵⁴ P. FARAGUNA, *Granital, 40 anni dopo*, cit., p. 163 ss.

⁵⁵ Si vedano le riflessioni di A. LA PERGOLA, *L'articolazione del diritto comunitario e di quello interno. L'esperienza italiana*, in *Rivista di diritto europeo*, n. 4, 1994, p. 664.

gerarchicamente sovraordinata all'ordinamento statale⁵⁶, l'attribuzione definitiva della *Kompetenz-Kompetenz* alla Corte di giustizia⁵⁷ e l'impossibilità, per la Corte costituzionale, di definire i confini dell'identità costituzionale italiana⁵⁸ e, di conseguenza, agire da custode dei controlimiti⁵⁹.

Tali implicazioni – che appariranno difficilmente sostenibili finché il fondamento costituzionale dell'integrazione continuerà a essere ricondotto alla logica delle limitazioni di sovranità autorizzate dall'art. 11 Cost. e il principio di attribuzione rappresenterà «uno degli architravi dei rapporti tra l'ordinamento europeo e quello nazionale»⁶⁰ – rendono ancora necessario mantenere una prospettiva di *dualismo mite* quale presupposto del rapporto tra Unione europea e ordinamento nazionale. Un dualismo non basato – come in *Granital* – su una logica di *separazione*, bensì orientato alla valorizzazione del *pluralismo*: in quest'ottica, l'autonomia reciproca tra i sistemi costituisce il *presupposto* dello (e non un ostacolo allo) spirito di leale collaborazione che anima il c.d. dialogo tra Corti e, quindi, dell'*integrazione*, pur nella persistente diversità dei rispettivi punti di vista (come dimostra, emblematicamente, il tema della clausola identitaria contenuta nell'art. 4, par. 2, TUE⁶¹).

In definitiva, quanto esposto consente di guardare con favore alla soluzione teorica elaborata dalla Corte costituzionale: quanto più il riparto di competenze tende a sfumare, invero, tanto più l'integrazione richiede di mantenere margini di autonomia tra ordinamenti, finalizzati ad una progressiva armonizzazione dei rispettivi tessuti normativi.

⁵⁶ Nonostante l'approccio temperato della Corte di giustizia: cfr. L.S. ROSSI, *Il principio del primato come "regola di coesione" dell'ordinamento*, in B. CORTESE (a cura di), *Il diritto dell'Unione europea nei rapporti tra ordinamenti: tra collaborazione, integrazione e identità*, *Rivista Quaderni AISDUE*, fascicolo speciale n. 1, 2024, Editoriale scientifica, Napoli, 2024, p. 58, in cui l'A. ritiene che, sebbene la giurisprudenza europea sia stata ispirata alla teoria monista, la Corte di Lussemburgo non si sia mai spinta a far propria una visione gerarchica forte dei rapporti tra ordinamenti.

⁵⁷ Radicalmente contrario a questa prospettiva è R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. In margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2019, p. 769.

⁵⁸ Specie alla luce dell'evoluzione della Corte di giustizia sulla clausola identitaria contenuta nell'art. 4, par. 2, TUE, su cui cfr. per tutti P. FARAGUNA, *La Corte di giustizia alle prese con identità costituzionali incostituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2022, p. 636 ss.

⁵⁹ Sulla funzionalità della logica della reciproca autonomia rispetto al processo di integrazione, sia consentito il rinvio a B. SBORO, *Il dualismo di Granital alla prova dell'integrazione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2, 2025, p. 597 ss.

⁶⁰ §7.2. della sentenza in commento.

⁶¹ Su cui cfr. per tutti G. PITRUZZELLA, *La costruzione dello spazio costituzionale europeo nel «dialogo» tra Corte di giustizia e Corti costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2024, spec. p. 799 ss.